

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2367)  
*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1962

### Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nell'ultimo quadriennio non sono mancate iniziative parlamentari che, ricollegandosi a ricorrenze storiche, quali la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia, o ad avvenimenti politici di rilevante momento, quale la elezione del Presidente della Repubblica, hanno proposto leggi di delegazione per la concessione di provvedimenti di generale clemenza, comprensivi alcuni di amnistia e indulto, limitati altri alla concessione del solo indulto.

Il Governo, pur apprezzando i motivi che ispirarono le anzidette proposte, non ha potuto tuttavia assecondare tali iniziative o perchè presentate in data troppo ravvicinata al precedente provvedimento di clemenza del 1959, o perchè collegate ad avvenimenti la cui periodicità, essendo tassativamente fissata dalla Costituzione, darebbe luogo ad aspettative a data fissa che influirebbero negativamente sull'andamento della delinquenza.

L'articolo 79 della Costituzione, escludendo che l'indulto e l'amnistia possano applicarsi a reati commessi successivamente alla

proposta della legge di delegazione, riafferma il principio generale che il reo non può contare aprioristicamente su sopravvenienti misure generali di clemenza.

Ora, il Governo, raccogliendo i voti del Parlamento e rievocando, assieme alle ricorrenze storiche e politiche poste a base delle proposte parlamentari, un altro grande straordinario avvenimento di alto valore spirituale svoltosi a Roma, con vasta risonanza nella popolazione italiana, ritiene che sia giunto il momento propizio per proporre al Parlamento un disegno di legge che consenta al Presidente della Repubblica di concedere amnistia e indulto entro limiti atti ad armonizzare la clemenza con la giustizia, senza ledere la maestà del magistero punitivo, che resta uno degli attributi indeclinabili dello Stato di diritto.

A tale scopo il disegno di legge che si propone prevede amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni tre ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire un milione.

I suddetti limiti tendono a far identificare i reati amnistiabili con quelli di com-

petenza pretoria e ad impedire che formino oggetto di estinzione reati che, in quanto punibili con pena superiore, offendono in modo più profondo la coscienza sociale.

Peraltro, per le considerazioni che si impongono in materia di reati commessi da persone in giovanissima età ovvero di reati che, pur essendo obiettivamente aggravati dalla legge per il concorso di particolari circostanze, non appaiono, tuttavia, per la peculiarità della infrazione, rilevanti al punto da consigliarne la esclusione, il disegno di legge prevede in dette ipotesi una più larga clemenza.

Si propone così amnistia per il delitto di furto di piante nei boschi, quando il danno sia di speciale tenuità (articolo 62, n. 4, del Codice penale); per il delitto di lesioni personali lievissime commesse contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (articolo 582, capoverso, e 585 del Codice penale, in relazione all'articolo 577, capoverso, dello stesso codice) che una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati intende rendere perseguibile a querela della persona offesa, e infine per reati commessi dai minori degli anni diciotto, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

Fuori dei casi di amnistia il disegno di legge prevede, all'articolo 2, indulto nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene: limiti elevati rispettivamente ad anni due per le pene detentive e a lire due milioni per le pene pecuniarie, quando si tratti di minori degli anni diciotto ovvero di persone che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano compiuto gli anni settanta. Peraltro, nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedente indulto, è previsto il condono nella misura di sei mesi.

Inoltre, sempre in materia di indulto, il disegno di legge prevede — in accoglimento di una esigenza diffusamente avvertita — la riduzione in misura non superiore al terzo delle pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, e successive modificazioni.

Con tale particolare indulto si intende ovviare all'inconveniente verificatosi in conseguenza della formulazione adottata dal decreto del 1959 il quale, nel prevedere analogo provvidenza, non aveva espressamente stabilito che il beneficio dovesse essere applicato, ricorrendone le condizioni, senza che i precedenti penali del condannato costituissero causa ostativa. Per cui nella quasi totalità dei casi, secondo una rigorosa giurisprudenza, l'indulto stesso è rimasto inapplicato.

Peraltro, al fine di evitare in materia un doppio beneficio, il disegno di legge opportunamente prevede, quale condizione per la concessione dello speciale indulto, che il condannato non abbia già usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460.

Il proposito di celebrare con un provvedimento di generale clemenza i ricordati avvenimenti storici non può peraltro estendersi a quei settori in cui più sensibile si manifesta, specie attualmente, la reazione della coscienza collettiva ovvero più rilevante appare l'allarme sociale, per cui il disegno di legge prevede, tanto per l'amnistia che per l'indulto, non solo le normali e ricorrenti esclusioni subiettive, bensì anche esclusioni oggettive, ricollegate a particolari ipotesi criminose.

Appaiono così nel disegno di legge esclusi dalla proposta clemenza i delitti di peculato, di malversazione, di concussione, di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze contraffatte, adulterate e nocive, di frode nell'esercizio del commercio, di vendita di

sostanze alimentari non genuine come genuine, di violenza carnale, di atti di libidine, di ratto a fine di libidine, di ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio, di seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata, di atti osceni, di pubblicazioni e spettacoli osceni, di corruzione di minorenni, di omicidio colposo, di diffamazione (capoversi 1°, 2° e 3° dell'art. 595), di rapina aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Sono altresì esclusi i reati contro la fedeltà e la difesa militare, preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra; i reati contro le leggi e gli usi della guerra preveduti dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra; il reato di rivolta preveduto dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace; i reati di mutilazione e di simulazione d'infermità preveduti dal capo quarto del titolo secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra; nonchè i delitti previsti dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (artt. 5, 6 e 18) concernente la produzione, il commercio e l'impiego degli stupefacenti, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (artt. 3 e 4) in materia di istigazione alla prostituzione e tratta di donne e di minori.

Quanto alle condizioni soggettive, l'articolo 5 del disegno di legge, mentre da una parte non prevede esclusioni di sorta per le contravvenzioni, propone dall'altra che, fatta eccezione per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno.

Peraltro, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, ferme le regole tradizionali secondo le quali, avuto riguardo alla pena stabilita dalla legge per cia-

scun reato consumato o tentato, non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione nè della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, il disegno di legge, analogamente a quanto previsto dal precedente decreto di amnistia e di indulto del 1959, propone (articolo 4) che della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa e che dell'aumento della pena dipendente da circostanze aggravanti si tiene conto, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale.

In tal modo le circostanze attenuanti, pur non avendo influenza ai fini della determinazione della pena per l'applicazione dell'amnistia quando ricorrono isolate, spiegano tuttavia la loro efficacia a favore dell'imputato nel caso che concorrano con circostanze aggravanti e risultino, rispetto a queste, prevalenti od equivalenti.

Valendo la proposta clemenza, nei limiti e alle condizioni sopra indicate, per tutti i reati sia comuni che militari e finanziari, si è ritenuto opportuno con l'articolo 6 del disegno di legge proporre che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari, per le finalità proprie dell'attività di repressione di tali reati, siano subordinati all'ulteriore condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

A finalità moralizzatrici e di remora risponde infine la disposizione dell'articolo 7 del disegno di legge, secondo la quale il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non superiore a mesi sei.

Quale termine di efficacia dei benefici il disegno di legge prevede il giorno 1° dicembre 1962.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

*a)* per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire un milione;

*b)* per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale;

*c)* per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

*d)* per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

**Art. 2.***(Indulto)*

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

*a)* nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

*b)* nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente del-

la Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'articolo 2 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 480.

**Art. 3.***(Esclusioni oggettive)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 319, 320, 440, 441, 442, 444, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 526, 527, 528, 530, 589, 595 capoversi primo, secondo e terzo, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

## Art. 4.

*(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

## Art. 5.

*(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, la amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma precedente.

## Art. 6.

*(Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

## Art. 7.

*(Revoca dell'indulto)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

## Art. 8.

*(Termine di efficacia dei benefici)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 1° dicembre 1962.

## Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.